

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Il presente contributo trae spunto dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato ([n. 2927/2015](#)) relativa alla procedura di chiamata di un ricercatore universitario a tempo determinato¹, ex art. 24 L. 240/2010². La procedura si era conclusa con la formulazione di una proposta di chiamata³ del candidato collocatosi al secondo posto della graduatoria finale e tale delibera era stata motivata dal Consiglio di Dipartimento in ragione dell'asserito criterio della maggiore corrispondenza al profilo del soggetto da reclutare⁴. Tale deliberazione (di proposta di chiamata) e gli altri atti presupposti⁵ erano stati impugnati dal candidato classificatosi al primo posto della graduatoria. In primo grado, il TAR territoriale si era pronunciato con una sentenza ([n. 4237/2014](#)) di accoglimento del ricorso riscontrando l'illegittimità dell'operato dell'Ateneo.

Secondo il TAR, una volta effettuata la procedura, non è possibile trattare la graduatoria alla stregua di un albo dal quale attingere, pena la compromissione dei fondamentali principi di trasparenza, di selettività nell'accesso e di certezza dei rapporti, ciò per tacere che avallare la tesi sostenuta dalla difesa dell'Ateneo determinerebbe un insanabile contrasto con i principi ispiratori della Carte europea dei ricercatori oltre che con la ratio sottesa alla riforma. Pertanto aveva ritenuto illegittima la previsione di cui all'articolo 19 del bando di concorso, laddove consentiva al Consiglio di Dipartimento di discostarsi motivatamente dalla graduatoria, essendo ciò in contrasto con la lettera e la *ratio* del predetto articolo 24 della legge n. 240/2010.

Il TAR, nell'esaminare un'eccezione di parte, aveva poi qualificato il Regolamento di ateneo sulle procedure di chiamata dei ricercatori non un "regolamento di delegificazione", bensì una normale fonte di secondo grado che, se in contrasto con la norma primaria, ben può essere disapplicata dal giudice amministrativo anche in assenza di una specifica impugnazione (Cons. Stato, VI, n. 5098 del 2007 e richiami ivi contenuti).

La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla candidata seconda classificata per la quale il Consiglio di Dipartimento aveva proposto la chiamata. In secondo grado il concorrente appellato ha proposto varie eccezioni, di rito e di merito, e l'Amministrazione universitaria ha proposto numerose censure alla sentenza di primo grado. In particolare l'Ateneo ha insistito nell'argomentare che, nel quadro normativo vigente, la proposta di

¹ Sull'argomento generale, si veda il contributo di Sabrina Quintili: Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari: un bilancio del sistema dei concorsi locali, su *Giornale di diritto amministrativo* n. 2/2011 nonché il contributo di Alessandro Bellavista: I ricercatori a tempo determinato nella legge n. 240/2010, su *La riforma dell'università tra legge e statuti*, AA.VV. ADILASS ed. Giuffrè, 2011.

² Con DM n. 243/2011 sono stati definiti i Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 c. 2 lett. d) della L. 240/2010, è prevista la *formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione*.

⁴ Mentre la Commissione ha provveduto a formare la graduatoria sulla base della congruenza della produzione scientifica rispetto al settore concorsuale (13/D1 che comprende sia il SSD SECS/01 che SEC-S/02), il Consiglio del Dipartimento, una volta preso atto degli esiti della valutazione, ha deliberato la proposta di chiamata di uno dei candidati idonei la cui posizione era di maggiore afferenza in riferimento al profilo ricercato con la procedura di concorso.

⁵ E cioè: il Regolamento dell'Università per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ex art.24 della Legge n.240/2010 laddove all'art.7 stabilisce che la proposta di attivazione dei contratti di competenza del Consiglio di Dipartimento contiene l'indicazione del progetto/programma di ricerca o dei programmi/progetti cui è collegato il contratto; il bando per il reclutamento di un ricercatore per il settore concorsuale 13/D1 statistica; la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche n.9 del 30/9/2013; la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche di nomina della seconda graduata e non del primo (cioè il ricorrente).

chiamata, a differenza dell'atto di nomina, implica la possibilità da parte del Dipartimento interessato di valutare la congruenza del profilo del candidato con riferimento al settore scientifico disciplinare relativo al posto messo a concorso. Il Consiglio del Dipartimento pertanto, una volta conclusi i lavori da parte della Commissione giudicatrice, può legittimamente deliberare la proposta di chiamata di uno dei candidati idonei, sulla base della valutazione del profilo orientata al settore scientifico disciplinare richiesto dal bando, con la conseguenza che, una volta espletata la procedura, il Consiglio avrebbe correttamente valutato la congruenza del profilo dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare relativo al posto messo a concorso.

Il Consiglio di Stato ha deciso la causa con una sentenza di rito, dichiarando l'appello inammissibile, senza dunque riesaminare le posizioni delle parti e la validità degli atti. Restando dunque immodificata la sentenza di primo grado, la deliberazione del Consiglio di Dipartimento rimane definitivamente annullata.

Sulla tematica specifica affrontata dal TAR della Campania riguardo alla graduatoria, si ricorda che una posizione simile era stata espressa dal TAR del Trentino Alto Adige, sez. Trento con la sentenza [n. 373/2013](#)⁶, secondo cui dire che, superata la fase della valutazione di idoneità, tutti i candidati sono sullo stesso piano, potendo perciò essere indifferenziatamente chiamati dalle Università in base ad un (malinteso) apprezzamento tecnico, significa privare l'idoneo non chiamato di qualsiasi tutela giurisdizionale a fronte di un potere di scelta che si vorrebbe assolutamente libero, anzi ermetico ed in definitiva arbitrario. L'attribuzione di punteggi differenziati non può avere, per il principio di utilità, significatività, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, altra finalità che quella di stabilire una scala di valori diversificati, al fine di delineare "comparativamente" (come dice la legge) il merito di ciascun candidato rispetto agli altri⁷. Anche se non si stila una graduatoria rigida di vincitori (come accade nei concorsi tradizionali) e si rimanda ad un momento ulteriore la scelta definitiva del candidato migliore, quest'ultima non può, dunque, essere avulsa dal complesso delle operazioni valutative espletate nelle faticose fasi procedurali precedenti: altrimenti, si sarebbe svolto un laborioso sub procedimento del tutto inutile e la discrezionalità diverrebbe arbitrarietà, ormai intollerabile anche per il mondo accademico.

⁶ Avverso tale sentenza non è stato proposto appello.

⁷ Secondo il TAR, è vero che la norma statale, al pari del Regolamento dell'Ateneo trentino, non prefigura la procedura di chiamata come un vero e proprio procedimento concorsuale, scandito sui parametri consolidati già del Testo unico n. 3/1957 e oggi dell'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 e culminante in una graduatoria di merito a scalare con i punteggi attribuiti ai vari partecipanti. Tuttavia, questo non significa che tutta l'attività valutativa, svolta nelle due fasi della valutazione preliminare e del colloquio con punteggio, rimanga priva di effetti dopo la sua conclusione. Un siffatto azzeramento urterebbe contro i già ricordati principi di utilità, economicità, significatività, congruenza, coerenza e trasparenza dell'azione amministrativa.